

## REGIONE TOSCANA

### LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 82

**Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (GU n. 43 del 30-10-2010)**

#### Capo I Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana  
n. 56 del 31 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge:

#### PREAMBOLO

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in particolare gli articoli 20, 21 e 25;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R, con cui e' stato emanato il regolamento di attuazione di cui all'art. 62 della l.r. 41/2005;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 settembre 2009;

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 41/2005 prevede, all'art. 25, che vengano disciplinati, con legge, i casi e le modalita' di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, ivi inclusi quelli che operano nelle aree dell'integrazione socio-sanitaria anche al fine di erogare prestazioni per conto degli enti pubblici competenti;

2. Lo strumento piu' idoneo per promuovere la qualita' del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e' l'accredito delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private autorizzate e dei servizi alla persona anche al fine di favorire la pluralita' dell'offerta dei servizi e la relativa adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni e realizzare, attraverso l'accredito, un sistema di offerta di servizi alla persona dotati di un livello omogeneo di qualita' su tutto il territorio regionale;

3. Per realizzare gli obiettivi di qualita' del sistema sociale integrato, la presente legge assoggetta ad accreditamento le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona che, a tal fine, devono possedere i requisiti attinenti al processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi, specificati nel relativo regolamento di attuazione;

4. Con l'accredito le strutture e gli erogatori dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona sono idonei ad erogare, per conto degli enti pubblici competenti, prestazioni sociali e socio-sanitarie;

5. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell'ambito delle strutture e dei servizi

accreditati e disponibili, anche attraverso titoli di acquisto, la cui erogazione e' subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell'ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all'art. 7 della l.r. 41/2005;

Si approva la presente legge:

Art. 1  
Oggetto e finalita'

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, compresi quelli che operano nelle aree dell'integrazione socio sanitaria, al fine di promuovere la qualita' del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e l'adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni, nonche' favorire la pluralita' dell'offerta dei servizi.

2. Con l'espressione «altri servizi alla persona», di cui al comma 1, si intende il complesso dei servizi tesi a garantire l'uguaglianza rispetto a differenti stati di bisogno, la valorizzazione delle capacita' e delle risorse personali, nonche' il sostegno alla autonomia dei soggetti permanentemente o temporaneamente non autosufficienti o comunque in situazioni di disagio, anche in relazione alla fruizione dei servizi stessi.

Capo I  
Disposizioni generali

Art. 2  
Accreditamento istituzionale

1. Per accreditamento istituzionale, di seguito denominato «accreditamento», si intende il riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 rispettivamente per le strutture autorizzate, per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla persona.

2.. L'accreditamento attribuisce ai soggetti pubblici e privati l'idoneita' ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, ed ha validita' su tutto il territorio regionale.

3. L'accreditamento e' obbligatorio per i soggetti pubblici.

4. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche tramite titoli di acquisto, la cui erogazione e' subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell'ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all'art. 7 della l.r. 41/2005, nel rispetto della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell'art. 14 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza). Le modalita' per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto sono definite dal regolamento di cui all'art. 11.

Capo I  
Disposizioni generali

Art. 3  
Requisiti per l'accreditamento

1. I requisiti per l'accreditamento sono definiti con il regolamento di cui all'art. 11, attengono all'intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e riguardano, in particolare:

a) per le strutture:

1) la gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo;

2) gli aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione delle conoscenze, competenze e abilita' tecniche e relazionali degli operatori;

3) modalita' di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

b) per i servizi di assistenza domiciliare:

1) elementi organizzativi, di professionalita' ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;

2) modalita' di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali;

c) per gli altri servizi alla persona:

1) elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacita' di risposta nei tempi e nelle modalita' di erogazione dei servizi;

2) elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualita' di esigenze eterogenee fra loro;

3) modalita' di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarita' del lavoro, i requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l'art. 26 della legge regionale del 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro).

3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l'altro, della capacita' di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e dell'apporto fornito alle comunita' di riferimento in termini di solidarieta', coesione e qualita' della vita.

Capo II  
Strutture

Art. 4  
Accreditamento delle strutture

1. L'accreditamento puo' essere richiesto dalle strutture pubbliche e private individuate dall'art. 21, comma 1, della l.r. 41/2005, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.

2. Il comune nel cui territorio e' ubicata la struttura rilascia l'accreditamento a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, in ordine alle seguenti condizioni:

a) possesso dell'autorizzazione al funzionamento;

b) possesso dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'art. 11.

3. Il comune istituisce l'elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicita' e di aggiornamento. L'elenco

e' trasmesso alla Regione secondo le modalita' previste nel regolamento di cui all'art. 11.

## Capo II Strutture

### Art. 5

#### Verifica dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti

1. Le strutture accreditate effettuano la verifica dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti, sulla base degli indicatori definiti nel regolamento di cui all'art. 11, finalizzata all'individuazione di eventuali azioni correttive per il miglioramento continuo della qualita'.

2. Le strutture accreditate effettuano la verifica entro un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicit  annuale e la relativa documentazione e' trasmessa al comune competente per il controllo di cui all'art. 6, comma 3.

## Capo II Strutture

### Art. 6

#### Attivita' di controllo

1. Il comune effettua i controlli sulle strutture accreditate avvalendosi della commissione multidisciplinare di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente della Giunta del 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n 41 «Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»).

2. Il controllo in ordine al possesso delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2, e' effettuato con metodo a campione entro novanta giorni dall'accreditamento.

3. Il controllo in ordine al mantenimento delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2, e alla effettuazione della verifica di cui all'art. 5 e' effettuato sulla totalita' delle strutture accreditate entro un anno dall'accreditamento e successivamente almeno ogni due anni.

4. Qualora la commissione di cui al comma 1 accerti la non conformita', il comune stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale il soggetto interessato e' tenuto a conformarsi ed a comunicare al comune l'avvenuta regolarizzazione; in caso di mancato adeguamento, il comune revoca l'accreditamento con provvedimento motivato.

5. L'accreditamento decade automaticamente in tutti i casi in cui venga meno il provvedimento di autorizzazione.

## Capo III

### Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona

### Art. 7

#### Accreditamento dei servizi

1. I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, sono accreditati dal comune competente ai sensi del comma 3, lettera a), per la erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva.

2. Gli operatori individuali sono accreditati dal comune competente ai sensi del comma 3, lettera b), per la erogazione dei

servizi di assistenza domiciliare, a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva. L'accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della «vita indipendente».

3. La dichiarazione sostitutiva attesta il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del regolamento di cui all'art. 11 per lo svolgimento del servizio ed e' presentata dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica ovvero dalla persona fisica nel caso di operatore individuale:

a) al comune nel cui territorio la persona giuridica ha sede operativa;

b) al comune nel cui territorio l'operatore individuale e' domiciliato.

3. Il comune istituisce l'elenco degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone forme idonee di pubblicita' e di aggiornamento. L'elenco e' trasmesso alla Regione secondo le modalita' previste nel regolamento di cui all'art. 11.

### Capo III

Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona

#### Art. 8

Verifica dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti

1. I soggetti accreditati effettuano la verifica dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori contenuti nel regolamento di cui all'art. 11.

2. I soggetti accreditati effettuano la verifica entro un anno dall'accreditamento, o, nel caso degli operatori individuali, salvo quanto previsto per gli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della «vita indipendente» di cui all'art. 7, comma 2, entro un anno dall'inizio dell'attivita' se successiva all'accreditamento e, successivamente, con periodicitá annuale. La relativa documentazione e' trasmessa al comune competente per il controllo di cui all'art. 9, comma 2.

### Capo III

Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona

#### Art. 9

Attivita' di controllo

1. Il comune effettua controlli, anche a campione, sui soggetti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, in ordine al possesso dei requisiti previsti dal medesimo art. 7, comma 3, entro novanta giorni dall'accreditamento. Nel caso di servizi di natura socio sanitaria, il comune richiede il parere dell'azienda unita' sanitaria locale di riferimento.

2. Ogni anno il comune controlla il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 e la effettuazione della verifica di cui all'art. 8 sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all'art. 11 ed acquisito il parere dell'azienda unita' sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio-sanitaria. Per gli operatori individuali, il controllo di mantenimento e' effettuato ogni anno a campione.

3. In caso di non conformita', il comune stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale il soggetto interessato e' tenuto a conformarsi e a comunicare al comune l'avvenuta regolarizzazione; in caso di mancato adeguamento, il comune, con provvedimento motivato, revoca l'accreditamento.

Capo IV  
Disposizioni finali e transitorie

Art. 10  
Processi informativi e diffusione dei dati

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ed in conformita' con quanto previsto dall'art. 41 della l.r. 41/2005 e della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»), la Regione, ferme restando le competenze dei comuni in materia, definisce i processi informativi e provvede alle modalita' attuative necessarie all'attivazione e alla implementazione di tali processi in conformita' con gli standard previsti dalla medesima l.r. 1/2004 e dalla normativa nazionale e regionale sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La Giunta regionale rende pubblici i dati e le informazioni degli elenchi di cui agli articoli 4 e 7, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Capo IV  
Disposizioni finali e transitorie

Art. 11  
Regolamento di attuazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con regolamento di attuazione:

- a) i requisiti generali e specifici per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio, ai sensi dell'art. 3;
- b) le modalita' per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, ai sensi dell'art. 2, comma 4;
- c) gli indicatori per la verifica dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 8;
- d) le modalita' attuative dei processi informativi di cui all'art. 10.

Capo IV  
Disposizioni finali e transitorie

Art. 12  
Termini per l'accreditamento di strutture  
e soggetti pubblici e privati convenzionati

1. Le strutture, i soggetti pubblici ed i soggetti privati convenzionati devono presentare dichiarazione sostitutiva ai fini dell'accreditamento entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11.

Capo IV  
Disposizioni finali e transitorie

Art. 13  
Norma transitoria

1. Le convenzioni in scadenza alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11, possono essere prorogate dagli enti pubblici competenti per la durata massima di un anno, al fine di

consentire la messa a regime del nuovo sistema di accreditamento.

Capo IV  
Disposizioni finali e transitorie

Art. 14  
Decorrenza dell'efficacia della legge

1. Le disposizioni della presente legge sono efficaci a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2009

MARTINI